

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo



Prodotto: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00101.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, Dipendente o Amministratore della Pubblica Amministrazione, per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali:

- ✓ cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- ✓ conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- ✓ cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnataria seguito di pronunce della Corte dei Conti;
- ✓ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ derivanti dall'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina
- ✗ qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità
- ✗ attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- ✗ la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
- ✗ dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale;
- ✗ la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- ✗ multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- ✗ investimenti effettuati con l'utilizzo di strumenti finanziari e/o derivati;
- ✗ contaminazioni radioattive o nucleari;



Ci sono limiti di copertura?

Quanto indicato al punto "Che cosa non è assicurato" e tutti quei casi in cui gli Assicuratori prestando la copertura assicurativa, si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni;



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio entro 15 giorni dal loro verificarsi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se previsto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabiliti.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato o indicato in polizza e opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio). La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza. Qualora nella scheda di copertura fosse inserito il tacito rinnovo il Contraente avrà facoltà di disdire la polizza con un preavviso, a mezzo raccomandata o mail pec, di 30 giorni prima della scadenza. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**
(DIP aggiuntivo **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI
AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**)



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Data di ultimo aggiornamento: 29 maggio 2019. Questo DIP aggiuntivo **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** pubblicato
è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, per aiutare il
potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la
situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Al 31 Dicembre 2017, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$ 956.200.000 di cui \$ 264.200.000 di capitale sociale ed \$ 749.200.000 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 128%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.libertyspecialtymarkets.com

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano. Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: <http://www.libertyspecialtymarkets.com>; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00101.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE:

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina

Per i dettagli di quanto concerne l'attività professionale si rinvia direttamente all'art 13 delle condizioni di polizza e alle condizioni speciali (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, si precisa che le coperture assicurative di seguito riportate non assicurano inoltre guerra o atti di terrorismo, come meglio precisato nell'allegata clausola di esclusione dei rischi di Guerra e Terrorismo, che forma parte integrante di questa polizza; contaminazioni radioattive o nucleari, come meglio precisato nell'allegata clausola di esclusione dei rischi di Contaminazione Radioattiva e di Composti Nucleari, che forma parte integrante di questa polizza.

Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Esclusione rischio Cyber

E' escluso dalla presente polizza ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di,
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di: computer, hardware. Software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, in conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compito con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggiati, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possano essere identificati come causa di danno.

Per ulteriori specifiche si rinvia alle condizioni di polizza



Ci sono limiti di copertura?

Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Per ulteriori specifiche si rinvia all'art 18 delle condizioni di polizza.

La polizza può prevedere l'applicazione di specifiche franchigie e/o scoperti carico dell'Assicurato indicate nella scheda di copertura

In polizza è previsto per altro Il Limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>l'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato; • qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti; • qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato. <p>Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione</p> <p>Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contrante dovranno trasmettere la necessaria documentazione al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:</p> <p>Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo nel più breve tempo ragionevolmente possibile.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.</p> <p>Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.</p> <p>Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione</p>
---------------	---

Rimborso	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, o qualora fosse regolamentato in modo differente nella scheda di copertura e/o modulo di polizza, il presente contratto è rinnovato per un altro anno, alle stesse condizioni. Non sono previsti periodo di carenza contrattuale
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità del contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. Oltre agli altri casi previsti dalla legge, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni, licenziamento per giusta causa o per altri motivi. L'assicurato può disporre disdetta, mediante lettera raccomandata o mail pec, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione o agire secondo quanto disposto e regolamentato nella scheda di copertura e/o modulo di polizza,



A chi è rivolto questo prodotto?

Coloro che hanno con la Pubblica Amministrazione un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli Amministratori, il Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - I costi medi di intermediazione a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, sono i seguenti: 41,21% del premio. N.B. nella percentuale anzidetta sono ricompresi i compensi del Coverholder e dell'Intermediario proponente il contratto, di volta in volta eventualmente coinvolti

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:</p> <p>Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p> <p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	<p>Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione	In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.
Negoziazione assistita	È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza *CLAIMS MADE*, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Salvo diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente: Il soggetto giuridico che stipula il contratto di Assicurazione;

Assicurato: La persona nominata sulla Scheda di Copertura che abbia con la Pubblica Amministrazione un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli Amministratori, il Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti;

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo Pubbliche, ATER, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Ente di appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro, servizio o mandato;

Gli Assicuratori: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Dipendente legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e s.m.i., che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza.

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponde e sottoscrive il progetto di nuove opere pubbliche, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche in relazione all'esecuzione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Sinistro:

si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve, personalmente o quale componente dell'ufficio, un'informazione di garanzia o la notifica, in qualsiasi forma (richiesta audizione personale, sequestro preventivo, invito a dedurre) dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa, oppure ancora riceve una informazione di garanzia o un qualsiasi atto da cui risulti l'avvio di un procedimento penale relativo a fatti o atti suscettibili di essere coperti dalla Presente Polizza.

Danno:

qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale subito da terzi suscettibile di valutazione economica, ad eccezione dei Danni materiali;

Danni Materiali:

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;

Perdite Patrimoniali:

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e che non costituisca "Danno non patrimoniale" ai sensi di Legge;

Responsabilità Civile:

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecaati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi;

Responsabilità Amministrativa:

la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di lavoro o servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o una Perdita Patrimoniale all'Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato;

Responsabilità Amministrativa -Contabile:

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico;

Indennizzo:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro;

Massimale:

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro;

Durata del Contratto:

il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo o frontespizio di polizza;

Periodo di Efficacia:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Contratto;



Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo

Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

L'accettazione del premio pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli Assicuratori ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda l'importo indicato nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le seguenti condizioni:

7.1 l'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte;

7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

- 7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
- 7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
- 7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
- 7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione;
- 7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra - comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo;
- 7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Tacito rinnovo - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o mail pec, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, o qualora fosse regolamentato in modo differente nella scheda di copertura e/o modulo di polizza, il presente contratto è rinnovato per un altro anno, alle stesse condizioni.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato, salvo il caso di chiamate di terzo.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l'Assicurato.

Art. 12- Clausola di notifica atti e giurisdizione

Il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani e qualsiasi controversia derivante da, inherente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto l'Assicuratore concorda che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che gli debbano essere notificati al fine di promuovere azioni legali nei suoi confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se gli saranno indirizzati e consegnati presso Liberty Mutual Insurance Europe – Italia – Rappresentante Legale che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per suo conto.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

13.1- Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

13.2- Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come previsto all'Art. 18 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività, che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale.

Art. 16 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

Per ogni singolo Assicurato, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi.

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Limite di Indennizzo cumulativo indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 - Garanzia Postuma che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Art.17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 13.1 secondo comma della presente polizza);
- qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante

da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità, nonché qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende che operano nella gestione integrata dei servizi ambientali e/o dei rifiuti;

- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24 Attività di rappresentanza che segue;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'art 29 Continuous Cover;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- j) investimenti effettuati con l'utilizzo di strumenti finanziari e/o derivati;

nonché per tutti i Danni:

- k) che si verifichino in occasione di atti di guerra o di terrorismo, come da clausola NMA2918 allegata a questa polizza;
- l) che si verifichino per effetto di contaminazioni radioattive o nucleari, come meglio precisato nell'allegata clausola di esclusione dei rischi di Contaminazione Radioattiva di Composti Nucleari (NMA1622).
- m) Cyber risk event sono esclusi dalla presente polizza anche ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:
 - perdita di, alterazione o danneggiamento di,
 - riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di: computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, in conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno.

Art. 18 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito nella scheda di copertura presente in questa polizza e non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia Postuma

Se, in qualsiasi momento durante il periodo di Durata del Contratto l'Assicurato cessa l'attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione diviene altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla data di cessazione dell'attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di Durata del contratto dell'Assicurazione stessa.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti dell'Assicurato, mentre

presta servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, ma con la sola esclusione di USA e Canada, limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 24 Attività di rappresentanza che segue.

Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salvo la garanzia postuma di cui all'Art.19 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni, licenziamento per giusta causa o per altri motivi.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 24 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 17 c) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società od organi collegiali.

Art. 25 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 26 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale

allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Assicurato. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni

spettanti all'Assicurato stesso, con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuatori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuatori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuatori non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.) e non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati con il consenso scritto ovvero in caso di ritardata denuncia del sinistro che non abbia consentito di avvalersi di tale facoltà.

La richiesta di autorizzazione alla nomina di un legale dovrà essere corredata da un preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dal legale su richiesta dell'assicurato.

Art. 29 – Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuatori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'Assicurato, prima della decorrenza della presente polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a. dal momento in cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuatori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Liberty Mutual Insurance Europe S.E.;
- b. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli **Assicuatori** tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 30 - Periodo di assicurazione

Si conviene ed accetta tra le parti che ogni singola annualità di assicurazione costituisce un autonomo e singolo periodo di copertura assicurativa diverso e separato da quello che lo precede e da quello che segue.

Il presente articolo si applica anche in caso di rinnovo o proroga del presente contratto, con i medesimi Assicuatori o con Sindacati e/o membri dei Sindacati Lloyd's diversi da quelli che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto assicurativo, ai fini dell'interpretazione ed applicazione dell'Art. 18 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività, dell'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dell'art. 29 – Continuous Cover.

Art. 31 – Clausola Broker

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

Articolo 31.A Clausola Gestione Comune

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto alla AEC S.p.A. con sede a Roma in Piazza delle Muse, 7 (+39 06 853323200 - +39 06 85332338). Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione fatta dall'Assicurato alla AEC SpA si considererà come fatta agli Assicuatori stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dalla AEC SpA agli Assicuatori per conto dell'Assicurato, si considererà come fatta da questi agli Assicuatori;
- c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuatori alla AEC SpA si considererà come fatta all'Assicurato stesso.



Articolo 31.B Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- 1) L'Assicurato conferisce al Broker indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2) gli Assicuratori conferiscono alla AEC S.p.A., con sede a Roma in Piazza delle Muse, 7 (+39 06 853323200 - +39 06 85332338) l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al Broker dalla AEC S.p.A, si considererà come fatta all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker alla AEC S.p.A si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta alla AEC S.p.A si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dalla AEC S.p.A si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA)

1) Differenza in Massimali

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un Massimale non inferiore a € 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto. Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.

2) Perdite patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali dovute al danno d'immagine, involontariamente cagionate dall'Assicurato alla Pubblica Amministrazione.

3) Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso l'Assicurato, fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente polizza, l'esclusione di cui all'Articolo 17 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

a) - Clausola addizionale all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a Terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa – Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

b) Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- I) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) esecuzione e/o omessa esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o adeguamento riaqualificativo ovvero connessi alla custodia di beni demaniali o di proprietà o in gestione all'Ente di Appartenenza, ovvero connessi direttamente o indirettamente alla circolazione di veicoli di qualsiasi genere, su strade pubbliche;

c) Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- I. Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui ai punti I II, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati

distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi.

- IV. lo svolgimento delle attività di consulenza e controllo in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- V. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
- VI. le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione;
- Art. 18 – Assicurazione "Claims made" – Retroattività;
- Art. 19 - Garanzia Postuma

Data

L'Assicurato o il Contraente

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Tacito rinnovo - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro;
- Art. 21 - Persone non considerate terzi;
- Art. 22 - Cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 29 - Continuos cover;
- Art. 30 – Periodo di assicurazione;
- Art. 31 - Clausola Broker;

Data

L'Assicurato o il Contraente

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E TERRORISMO

In deroga a qualunque patto contrario contenuto in polizza o in qualunque atto a essa aggiunto, sono esclusi da questa assicurazione i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che siano direttamente o indirettamente causati o connessi o risultanti da taluno degli eventi di seguito menzionati, senza riguardo per altre cause o fatti che vi abbiano contribuito nel medesimo tempo o in tempi antecedenti o successivi :

(1) guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere; oppure
(2) qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di queste esclusioni "atto di terrorismo" significa un atto commesso, eventualmente ma non necessariamente con l'uso o la minaccia della forza o della violenza, da singole persone o gruppi di persone che agiscano di loro iniziativa o per conto di un'organizzazione o di un governo, con scopi politici, religiosi, ideologici o di analogo carattere, inclusa l'intenzione di influenzare il governo e/o incutere paura nel pubblico o in una parte di esso.

Sono altresì esclusi da questa assicurazione i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che siano direttamente o indirettamente connessi o causati o risultanti da qualunque provvedimento che venga preso per controllare, prevenire o reprimere gli eventi suddetti, o che sia in qualsiasi modo attinente agli stessi.

Qualora gli Assicuratori dovessero sostenere che in virtù di queste esclusioni determinati danni, perdite, costi e spese non sono coperti da questa assicurazione, resta salvo il diritto dell'Assicurato di provare il contrario. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporta la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DI COMPOSTI NUCLEARI

Questa assicurazione non copre:

- (a) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di qualunque cosa o bene mobile o immobile, e i costi e i danni indiretti che ne conseguano;
- (b) le responsabilità di qualunque tipo se siano in tutto o in parte causati o derivanti direttamente o indirettamente;
- (i) da radiazioni ionizzanti o da contaminazione dovuta alla radioattività che emana da combustibili nucleari o dalle scorie prodotte dalla combustione di tali combustibili;
- (ii) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di qualunque composto nucleare esplodente o da un suo qualsiasi componente nucleare.

CLAUSOLA SANZIONI ECONOMICHE (ANTIRICICLAGGIO, ANTICORRUZIONE, ANTITERRORISMO)

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA



DA COMPILARE IN STAMPATELLO CON LA MASSIMA CHIAREZZA PER LETTURA OTTICA DEI DATI

QUESTIONARIO

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE, AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA – CONTABILE PER COLPA GRAVE PER ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

SI PRECISA CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA VALIDITA' 30 GIORNI.

La polizza avrà la durata di 12 mesi dalla data di decorrenza, la quale non potrà essere anteriore a un mese dalla data di richiesta di messa in copertura



DICHIARAZIONI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA:

Il sottoscritto dichiara:

- di avere ricevuto dall'**Assicuratore** e/o da **Intermediario assicurativo** le **Condizioni Generali di Assicurazione**, e di averne letto e compreso integralmente il contenuto;
- di avere preso visione della **nota informativa** predisposta ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.
- di avere ricevuto l'**informativa sul trattamento dei dati personali** e di autorizzare il trattamento degli stessi per tutte le finalità di cui alla sottoscrivenda polizza;
- ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, si risponde come segue alle domande a) e b), sotto riportate:

a) Sono state stipulate altre polizze ancora attive per la copertura Rc patrimoniale verso Terzi e Responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile, oggetto di questo questionario?

SI / NO

Se "SI" prega specificare nello spazio sottostante il nome dell'Assicuratore in corso e la data di scadenza

b) Sono mai state annullate o rifiutate coperture assicurative per questo tipo di rischio?

SI / NO

Se "SI" prega dettagliare nello spazio sottostante le ragioni dell'annullamento:

Luogo e Data

Contraente/Assicurato

CONTRAENTE/ASSICURATO:

Cognome:			
Nome:			
Codice Fiscale:		Data di nascita: (GG/MM/AAAA)	
Indirizzo:			
Località:			
CAP:		Provincia:	
Mail:		Telefono	

Sesso:	<input checked="" type="radio"/> M	<input type="radio"/> F
--------	------------------------------------	-------------------------

DATI RELATIVI ALL'ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA:

Denominazione:	
Indirizzo:	
Località:	
Provincia:	
Numero Abitanti (se un Comune):	

L'Ente di appartenenza ha la polizza rc patrimoniale in corso con Liberty Specialty Markets?

SI NO

INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI E/O CIRCOSTANZE:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Sottoscritto ha mai ricevuto una *Richiesta di Risarcimento* o è a conoscenza di fatti e/o circostanze che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento nei suoi confronti, in relazione all'Assicurazione che si intende qui stipulare?

SI, ho ricevuto e/o sono a conoscenza;
 NO, non ho ricevuto e/o non sono a conoscenza;

Se "SI" pregasi dettagliare nello spazio sottostante: motivo, importo della richiesta di risarcimento, status ad oggi (qualora lo spazio fosse insufficiente pregasi allegare dettagli su foglio a parte)

CONDIZIONI ECONOMICHE E TERMINI DI COPERTURA

Data decorrenza ____/____/____ (GG/MM/AAAA);

La polizza avrà necessariamente la durata di 12 mesi dalla data di decorrenza indicata, la quale non potrà essere anteriore a un mese dalla data di compilazione del questionario.

OPZIONE PRESCELTA:

(N.B. in caso di più funzioni o attività presso enti diversi, indicare unicamente la funzione ritenuta principale con il massimale prescelto e compilare gli allegati acclusi al presente questionario relativi alle altre funzioni: la Compagnia fornirà quotazione separata):

Selezionare con una croce la funzione interessata e il massimale prescelto.

MASSIMALE

EURO 100.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 250.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 500.000,00	<input type="checkbox"/>
EURO 750.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 1.000.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 1.500.000,00	<input type="checkbox"/>
EURO 2.000.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 2.500.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 3.000.000,00	<input type="checkbox"/>
EURO 4.000.000,00	<input type="checkbox"/>	EURO 5.000.000,00	<input type="checkbox"/>		

FUNZIONE	NUMERO
<input type="checkbox"/> Presidente	
<input type="checkbox"/> Sindaco	
<input type="checkbox"/> Prefetto	
<input type="checkbox"/> Membro del C.d.A.	
<input type="checkbox"/> Membro di Ordine/Collegio Professionale	
<input type="checkbox"/> Assessore	
<input type="checkbox"/> Vice Presidente	
<input type="checkbox"/> Vice Sindaco	
<input type="checkbox"/> Segretario	
<input type="checkbox"/> Tesoriere	
<input type="checkbox"/> Direttore Generale	
<input type="checkbox"/> Capo di Gabinetto	

<input type="checkbox"/> Dirigente	
<input type="checkbox"/> Responsabile Legale	
<input type="checkbox"/> Responsabile P.O.	
<input type="checkbox"/> Responsabile Polizia Municipale	
<input type="checkbox"/> Agente Contabile	
<input type="checkbox"/> Membro del Collegio dei Revisori	
<input type="checkbox"/> Dipendente amministrativo	
<input type="checkbox"/> Dirigente Tecnico	
<input type="checkbox"/> Responsabile P.O. Tecnico	
<input type="checkbox"/> Dipendente Tecnico	
<input type="checkbox"/> Consigliere Comunale	
<input type="checkbox"/> Altro	

<input type="checkbox"/> Retroattività	Dalla data: ___/___/___	5 anni 	Illimitata 
<input type="checkbox"/> Postuma	Nessuna 	2 anni 	5 anni 

Luogo e Data

Contraente/Assicurato

ALLEGATO 1
DATI DEGLI ENTI ULTERIORI
PRESSO CUI L'ASSICURATO SVOLGE LA PROPRIA

ATTIVITA' ENTE NR. 2

DENOMINAZIONE ENTE: _____

Funzioni Esercitate (selezionare):

- Presidente**
- Sindaco**
- Prefetto**

- Membro del C.d.A.**
- Assessore**

- Vice Presidente**
- Vice Sindaco**

- Segretario/Tesoriere**
- Direttore Generale**
- Capo di Gabinetto**

- Dirigente**
- Responsabile legale**
- Responsabile P.O.**
- Responsabile Polizia Municipale**
- Agente Contabile**
- Membro del Collegio dei Revisori**

- Dipendente amministrativo**
- Dirigente Tecnico**
- Responsabile P.O. Tecnico**

- Dipendente Tecnico**
- Consigliere Comunale**

Luogo e Data

Contraente/Assicurato